



Autorizzazioni valevoli sull'intero territorio della Regione Piemonte

L'importo da versare per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi con validità annuale, per l'intero territorio regionale, è di **euro 30,00**, è pure possibile versare la somma di **euro 60,00** per il rilascio dell'autorizzazione con validità biennale e di **euro 90,00** per il rilascio dell'autorizzazione con validità triennale. Il versamento deve essere effettuato a favore degli enti delegati al rilascio delle autorizzazioni costituiti dalle comunità montane, comunità collinari e alcuni comuni.

Autorizzazioni per i residenti

La Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone per l'anno in corso ha deciso di avvalersi della facoltà di rilasciare, ai residenti nel proprio territorio, autorizzazioni alla raccolta dei funghi con un costo ridotto valevoli solo sul territorio consentito della Comunità Montana, pertanto, i residenti nei Comuni membri della Comunità Montana possono dotarsi dell'autorizzazione alla raccolta funghi eseguendo un versamento di **euro 10,00**, è pure possibile per i residenti quest'anno versare la somma di **euro 20,00** per il rilascio dell'autorizzazione con validità biennale e di **euro 30,00** per il rilascio dell'autorizzazione con validità triennale.

Modalità di rilascio dell'autorizzazione raccolta funghi

L'autorizzazione alla raccolta funghi è costituita dalla ricevuta del versamento accompagnata da un documento d'identità valido, il versamento può essere effettuato sul c.c. postale n. 31432107 intestato a: Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone – Servizio Tesoreria.

Per la validità del versamento:

- nella causale scrivere la dicitura "Autorizzazione raccolta funghi 2012", ed anche il luogo e la data di nascita del raccoglitore. Nel caso di versamenti per due o tre annualità, sulla causale del bollettino dovranno essere indicati gli anni di validità: 2012-2013 oppure 2012-2013-2014.

- sul retro della ricevuta, dopo aver fatto il versamento, apporre una marca da bollo (ora dell'importo di euro 14,62).

Annotazioni utili:

- sono esentati dal rilascio dell'autorizzazione e non sono vincolati a limiti di raccolta i proprietari, gli aventi diritto e i coltivatori di un fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, solo quando esercitano la raccolta dei funghi nei fondi di loro proprietà o sui quali hanno diritto.

- l'autorizzazione a costo ridotto della Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone è riservata solo ai residenti nella stessa Comunità Montana ed è valida solo per raccogliere funghi nel territorio dei Comuni di: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie, Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo, Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere.

- i residenti nella Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone che intendono recarsi a raccogliere funghi anche o solo al di fuori del territorio della Comunità Montana devono dotarsi dell'autorizzazione regionale.

Principali norme sulla raccolta

- Sul territorio consentito della Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone, con l'autorizzazione valida, è possibile cercare e raccogliere funghi in qualunque giorno della settimana.
- La raccolta dei funghi è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di 3 kg complessivi.
- È vietato l'uso di contenitori in plastica per il trasporto dei funghi.
- La raccolta funghi è, tra l'altro, vietata nei seguenti casi:
 - Dal tramonto alla levata del sole;
 - Nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art. 841 del codice civile.
 - Nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o sfalciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Tale divieto non è valevole per i proprietari, coltivatori di un fondo e loro parenti e affini di primo grado, quando esercitano la raccolta sul fondo stesso.
- È consentita, su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 24/2007, la raccolta di:
 - chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), - prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), - delle specie diverse del genere *Morchella**, delle gambe secche (*Marasmius oreades*) *comprendente la varietà nota anche con il nome di "spugnole". - orecchione (*Pleurotus ostreatus*), - coprino chiomato (*Coprinus comatus*) - mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*).



Morchella esculenta (Spugnola)



Armillaria mellea (Famigliola buona – Chiodino)